



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0083/2021**

29.3.2021

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/001B(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jeroen Lenaers

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	33
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	34



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi  
(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/001B(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0003),
  - vista la decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 febbraio 2021 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la summenzionata proposta della Commissione e a elaborare su tale base due relazioni legislative distinte,
  - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0025/2019),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0083/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**REGOLAMENTO (UE) 2021/...**  
**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del ...

**■ che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82,  
paragrafo 1, lettera d) ■ ,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
■  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ("ETIAS") per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi *nell'ambito di tale sistema*.
- (2) L'ETIAS permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri può rappresentare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

- (3) Per consentire *il trattamento dei fascicoli di domanda da parte del sistema centrale ETIAS* di cui al **regolamento (UE) 2018/1240**, è necessario realizzare l'interoperabilità *tra il sistema d'informazione ETIAS, gli altri sistemi di informazione dell'UE e i dati Europol* di cui a detto **regolamento**.
- (4) Il presente regolamento stabilisce in che modo devono essere attuate l'interoperabilità e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell'UE e dei dati Europol mediante il processo automatizzato dell'ETIAS ai fini dell'individuazione di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) **2019/816<sup>3</sup>** e (UE) **2019/818<sup>4</sup>** del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell'UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi da e verso tali sistemi di informazione dell'UE e tali dati Europol.

---

<sup>3</sup> *Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).*

<sup>4</sup> *Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).*

(5) Ai sensi **■** del regolamento (UE) 2018/1240, quando sarà adottata la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, saranno adottate di conseguenza le modifiche necessarie.

**■**

(6) ***Il portale di ricerca europeo (ESP) istituito dal regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, consentirà di confrontare mediante un'interrogazione i dati conservati nell'ETIAS con quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell'UE.***

(7) È opportuno definire le modalità tecniche che consentono all'ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.

**■**

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(8) Conformemente al regolamento (UE) **2019/816** del Parlamento europeo e del Consiglio ■ e in linea con l'intenzione espressa nel regolamento (UE) 2018/1240, l'ETIAS dovrebbe essere in grado di verificare se esistono corrispondenze tra i dati dei fascicoli di domanda ETIAS e i dati del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi ("sistema ECRIS-TCN") contenuti nell'archivio comune di dati di identità ("CIR"), per quanto concerne gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi, per un reato di terrorismo *nel corso degli ultimi 25 anni* o altro reato grave *nel corso degli ultimi 15 anni, come previsto all'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, ove i reati in questione siano punibili a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.*

- (9) *Gli Stati membri già raccolgono e trattano dati dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai fini del regolamento ECRIS-TCN. Il presente regolamento non impone agli Stati membri alcun obbligo di modificare o ampliare i dati dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi già raccolti a norma del regolamento ECRIS-TCN. Ai fini dell'interrogazione mediante l'ETIAS, dovrebbero essere aggiunti solo l'indicatore e il codice dello Stato membro che ha pronunciato la condanna.*
- (10) È opportuno garantire le condizioni *e i diritti di accesso in base ai* quali l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l'assolvimento dei loro compiti. Analogamente, i dati conservati nel fascicolo di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che utilizzano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.

- (11) *Al fine di sostenere l'obiettivo dell'ETIAS di valutare se il richiedente di un'autorizzazione al viaggio costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, l'ETIAS dovrebbe essere in grado di verificare se esistano corrispondenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda ETIAS e i dati di ECRIS-TCN conservati nell'archivio comune di dati di identità in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tali reati siano punibili a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.*
- (12) *Un riscontro positivo rilevato dal sistema ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé implicare che il cittadino di paese terzo interessato sia stato condannato negli Stati membri che sono indicati. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziari degli Stati membri interessati.*

- (13) A norma **■** del regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA"), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, dovrebbe essere responsabile della fase di progettazione e sviluppo del sistema di informazione ETIAS.
- (14) Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>7</sup>.
- (15) *A norma degli articoli 1 e 2* del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **■** la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

**■**

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

<sup>7</sup> *Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE* (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- (16) **■** A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda può notificare al Presidente del Consiglio che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (17) *A norma degli articoli 1 e 2, nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.*

**■**

- (18) È pertanto opportuno modificare *di conseguenza* i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818.
- (19) *Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (20) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

## Articolo 1

### Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato **I** :

(1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

**"e)** le condizioni alle quali i dati inclusi nel sistema ECRIS-TCN possono essere utilizzati *dall'Unità centrale ETIAS al fine di sostenere l'obiettivo dell'ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza.*"

**I**

(2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne ■ .  
Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell'Unione che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri.

***Il presente regolamento:***

- (a) sostiene l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio\*;***
- (b) sostiene l'obiettivo dell'ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza;***
- (c) agevola e coadiuva nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818.\*\*;***

---

***\* Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).***

***\*\* Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).***

(3) *all'articolo 3, il punto 6 è sostituito dal seguente:*

**"6.** "autorità competenti", le autorità centrali, **■** Eurojust, Europol *e le autorità designate dell'EPPO e del VIS di cui all'articolo 9 quater bis, e all'articolo 22 ter, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 767/2008 e l'unità centrale ETIAS istituita in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio\**, che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;"

**■**

---

*\* Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).*

(4) l'articolo 5 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, *lettera a), punto iii), il primo trattino è modificato come segue:*

*"– numero di identità, o tipo e numero dei documenti di identificazione dell'interessato, compresi i titoli di viaggio, nonché denominazione dell'autorità di rilascio;"*;

(b) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"c) **■** un indicatore che segnali, *ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008 e del regolamento (UE) 2018/1240, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato negli ultimi 25 anni per un reato di terrorismo o negli ultimi 15 anni per qualunque altro reato ■ elencato nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tali reati siano punibili a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni, e in tali casi, il codice dello Stato membro di condanna."*;

**(c) è aggiunto il seguente paragrafo:**

**"7. gli indicatori e il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, sono accessibili e consultabili soltanto da parte di:**

- (a) il sistema centrale del VIS, ai fini delle verifiche a norma dell'articolo 7 bis del presente regolamento, in combinato disposto con l'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), o con l'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2008;**
- (b) il sistema centrale ETIAS, ai fini delle verifiche a norma dell'articolo 7 ter del presente regolamento, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1240, qualora emergano riscontri positivi in seguito al trattamento automatizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.**

*Fatto salvo il primo comma, gli indicatori e il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a nessun'altra autorità a eccezione dell'autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione provvista di indicatore.";*

(5) all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di riscontro positivo il sistema centrale **o l'archivio comune di dati di identità** trasmette automaticamente all'autorità competente informazioni **sugli** Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull'identità. Le informazioni sull'identità sono utilizzate solo per verificare l'identità del cittadino di paese terzo. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato al solo scopo di:

- (a) introdurre una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;
- (b) *introdurre* una richiesta di cui all'articolo 17, *paragrafo 3*, del presente regolamento;
- (c) *valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008; oppure*
- (d) *sostenere l'obiettivo dell'ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza.*”;

(6) al capo II è aggiunto l'articolo seguente:

**"Articolo 7 *ter***

Utilizzo del sistema ECRIS-TCN per le verifiche ETIAS

1. L'unità centrale ETIAS, istituita a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio dei compiti conferitile da detto regolamento, il diritto di accedere e di consultare i dati ECRIS-TCN contenuti nell'archivio comune di dati di identità. Tuttavia ha accesso solo ***in conformità dell'articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento***, ai record di dati a cui è stato aggiunto un indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

***I dati di cui al primo comma possono essere utilizzati solo a scopo di verifica da:***

- (a) ***l'unità centrale ETIAS, a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2018/1240; oppure***

*(b) le unità nazionali ETIAS, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini della consultazione dei casellari giudiziari nazionali; il casellario giudiziale nazionale deve essere consultato prima della valutazione e della decisione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1240 e, se del caso, prima della valutazione e del parere di cui all'articolo 28 di tale regolamento.*

2. L'archivio comune di dati di identità è connesso **all'ESP** per consentire il trattamento automatizzato previsto *dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240*.
3. Fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 di detto regolamento consente le verifiche previste all'articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale *dell'ESP* per confrontare i dati contenuti nell'ETIAS con i dati ECRIS-TCN ■ contenuti nell'archivio comune di dati di identità ■ provvisti di un indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240, utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato II.";

(7) all'articolo 8 è *aggiunto il paragrafo* seguente:

***"3. Gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sono automaticamente rimossi allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o al più tardi, 25 anni dopo la loro creazione, per quanto riguarda le condanne relative a reati di terrorismo, e 15 anni dopo la loro creazione, per quanto riguarda le condanne relative ad altri reati gravi."***

(8) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati *inseriti* nel sistema centrale ■ e nell'archivio comune di dati di identità ■ sono trattati *solo per i fini seguenti*:

- a) ■ individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi;
- b) *sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008;*
- c) *sostenere l'obiettivo dell'ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza.*

*I dati inseriti nell'archivio comune di dati di identità sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento."*

(9) *è inserito l'articolo seguente:*

***"Articolo 31 ter***

***Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS***

***Per le consultazioni di cui all'articolo 7 ter del presente regolamento è conservata una registrazione di tutti i trattamenti di dati ECRIS-TCN eseguiti ■ nell'archivio comune di dati di identità ■ e nell'ETIAS, in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240."***

(10) all'articolo 32, ***paragrafo 3***, il secondo comma è sostituito dal seguente:

***"Ogni mese eu-LISA trasmette alla Commissione statistiche relative alla registrazione, alla conservazione e allo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tramite il sistema ECRIS-TCN e l'implementazione di riferimento ECRIS, compresi i record di dati contenenti un indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) ■ . eu-LISA garantisce che non sia possibile identificare persone fisiche sulla base di tali statistiche. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento."***

(11) è aggiunto l'allegato seguente:

"Allegato II

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 7 *ter*

Dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS	Dati corrispondenti ECRIS-TCN di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento ■ contenuti nell'archivio comune di dati di identità ■ a fronte dei quali verificare i dati ETIAS
cognome	cognome
cognome alla nascita	nomi precedenti
nome o nomi	nome o nomi
altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi)	eventuali pseudonimi
data di nascita	data di nascita
luogo di nascita	luogo di nascita (città e paese)

paese di nascita	luogo di nascita (città e paese)
sexso	sexso
attuale cittadinanza	la o le cittadinanze
altre cittadinanze eventuali	la o le cittadinanze
tipo di documento di viaggio	tipo del documento di <i>viaggio</i> dell'interessato
numero del documento di viaggio	numero del documento di <i>viaggio</i> dell'interessato
paese di rilascio del documento di viaggio	autorità di rilascio

!

## *Articolo 2*

### *Modifiche del regolamento (UE) 2019/818*

*Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:*

*(1) all'articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:*

*"1 ter. Ai fini dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240, l'archivio comune di dati di identità conserva anche, separati per logica dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente secondo le modalità descritte all'articolo 5, paragrafo 7, del medesimo regolamento.";*

*(2) all'articolo 68 è inserito il seguente paragrafo:*

*"1 ter. Senza pregiudizio del paragrafo 1, ai fini del trattamento automatizzato di cui agli articoli 20 e 23, all'articolo 24, paragrafo 6, lettera c) punto ii), all'articolo 41 e all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, l'ESP inizia le attività, limitatamente a detti fini, una volta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240.".*

*Articolo 3*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

■

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS	
<b>Riferimenti</b>	COM(2019)0003 – C9-0090/2021 – 2019/0001B(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	7.1.2019	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 8.3.2021	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	AFET 8.3.2021	TRAN 8.3.2021
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	AFET 25.3.2021	TRAN 21.1.2019
<b>Relatori</b> Nomina	Jeroen Lenaers 8.3.2021	
<b>Approvazione</b>	7.12.2020	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 55	–: 9
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Fernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Delara Burkhardt, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooker, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Andor Deli, Lívía Járóka	
<b>Deposito</b>	30.3.2021	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>55</b>	<b>+</b>
EPP	Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Livia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS
S&D	Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH
RENEW	Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS
ID	Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE
GREENS/EFA	Alice KUHNKE
ECR	Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN
NI	Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK
<b>9</b>	<b>-</b>
GREENS/EFA	Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK
THE LEFT	Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER
NI	Kostas PAPADAKIS
<b>0</b>	<b>0</b>

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti